

## ALLEGATO 6

**5-01179 Centemero: Interpretazione autentica in materia di regime agevolato per i titolari di partite IVA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine all'interpretazione della nuova lettera *d-bis*) del comma 57, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In particolare si chiede se la disposizione debba essere interpretata nel senso che possano considerarsi «... incluse nel regime agevolato le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, rsi rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, giova evidenziare che il comma 54 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che «I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000».

L'applicazione di tale regime è tuttavia subordinato al rispetto delle altre condizioni previste dal successivo comma 57 della medesima legge.

Tra queste vi è quella richiamata dall'onorevole interrogante, lettera *d-bis*) del comma 57, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario «...le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro».

Tale previsione mira ad evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l'attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo.

Pertanto, qualora siano rispettate le condizioni suddette, non vi sono ostacoli all'accesso al regime agevolato per le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale.